

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN
Loc. Villa Margherita n° 1 - 11025 Gressoney-Saint-Jean (AO)

Procedura aperta per l'affidamento di prestazioni di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura (progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) per la realizzazione di un centro servizi a supporto del golf Club di Gressoney-Saint-Jean

CIG: 6060628C6E CUP: J97E11000160004

**DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE
IN CASO DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA**

a) **dichiarazione sostitutiva, (fac-simile III.2a)**

successivamente verificabile, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 dal legale rappresentante della società di ingegneria, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, corredata di fotocopia semplice del documento d'identità del sottoscrittore (oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza).

Il/la sottoscritto/a
nato/a il.....a.....
residente nel Comune
di.....Provincia.....Stato.....
in via/Piazza..... in qualità di
Autorizzato a rappresentare legalmente lo Studio/Società
.....
con sede nel Comune di
Stato.....
via/piazza..... partita IVA
n.....
e-mail telefono..... fax.....
e-mail pec
con espresso riferimento alla Società di ingegneria

All'uopo, consapevole/i del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale (artt. 482, 489, 495 e 496),

DICHIARA:

a) **dichiarazione sostitutiva, (fac-simile III.2a)**

- che trattasi di società di ingegneria costituita in conformità al disposto dell'articolo 90, comma 2, lettera b), del Decreto legislativo n. 163/2006 e dell'articolo 254 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 o di legislazione equivalente per i concorrenti stabiliti in altri paesi dell'U.E.;
- **gli estremi dell'iscrizione della società di ingegneria nel Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., o per le società di altro Stato dell'U.E., nel corrispondente registro commerciale, nonché il nominativo degli amministratori dotati di potere di legale rappresentanza, dei direttori tecnici, dei dirigenti, dei dipendenti, dei collaboratori a progetto e dei dipendenti in rapporto di lavoro interinale (anche eventualmente allegando prospetti e/o elenchi cumulativi del personale) ed il nominativo dei soci (art. 254 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.);**.....
- che la società di ingegneria non versa in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, del Decreto legislativo n. 163/2006 e precisamente:
 - a) che non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b) nei cui confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio

unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

- c) nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- d) che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- e) che non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- i) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l) che presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
- m) nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008
- m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m-quater) che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente dichiara, alternativamente:

- a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

- b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

- (dichiarazione eventuale da rendere, in caso di cessazione dalle cariche societarie dei soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) del Decreto legislativo n. 163/2006 nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara) l'insussistenza, in capo ai soggetti indicati nell'articolo 38, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 163/2006 e cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando delle cause di esclusione e dei divieti ivi contemplati ovvero, in caso di loro sussistenza, l'attivazione da parte della società di ingegneria di atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
- che la società di ingegneria non versa nella causa di esclusione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della Legge n. 383/2001 e sm dettata in materia di piani individuali di emersione del lavoro sommerso;
- che la società di ingegneria non è soggetta ai provvedimenti interdittivi di cui alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture 3/11/2006 n. 1733 emanata in applicazione dell'art. 36 bis del D.L. 4/07/2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4/08/2006, n. 248;
- che la società di ingegneria non è soggetta alle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 41 del D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge 246/2005) e di cui all'art. 44 del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- che non ricorrono nei confronti della società di ingegneria i divieti di partecipazione alla gara di cui all'articolo 253, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010;

FIRMA/E
(sottoscrizione in originale)

.....

N.B. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia semplice del documento di identità del sottoscrittore.

P.S. Tutte le firme devono essere in originale.